



UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Sede: 00184 ROMA - Via Cesare Balbo, 43 - ☎ (06) 47824327 - 📠 Fax (06) 47886945

e-mail: unscp@mail.nexus.it

SEZIONE GIOVANILE U.N.S.C.P.

LETTERA APERTA AI PARTECIPANTI AL III° CORSO - CONCORSO PER L'ACCESSO IN CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Facendo seguito alle numerose sollecitazioni pervenute all'U.N.S.C.P. da parte dei partecipanti al III° corso-concorso per l'accesso in carriera, in merito alla possibilità di procedere all'iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di tutti i corsisti che abbiano conseguito l'abilitazione, superando l'esame finale del corso, questa Sezione Giovanile ha predisposto un'ipotesi di emendamento all'art. 13 del DPR 465/97.

Tale emendamento, già presentato alla Camera in questi giorni, ha lo scopo di consentire l'iscrizione di tutti coloro che conseguano l'abilitazione al termine del corso senza dover sottostare alla percentuale di sbarramento del 30% prevista dall'attuale formulazione della norma.

Fermo l'impegno diretto di questa organizzazione sindacale nella sensibilizzazione del maggior numero di Deputati e Senatori, allo scopo di consentire un percorso parlamentare più autorevole e condiviso, si auspica che tutti i partecipanti al III° Corso-Concorso che ne abbiano la possibilità diffondano presso i parlamentari di riferimento tale emendamento.

Il Direttivo nazionale di questa sezione rimane disponibile ad un incontro per l'analisi delle iniziative da intraprendere in merito.

Roma 14.01.2009

U.N.S.C.P Sezione Giovanile
Il Direttivo Nazionale

MODIFICA DELL'ART.13 del DPR 465/97

All'art. 13 del dpr 4 dicembre 1997, n. 465 sono apportate le seguenti modifiche:

Al primo comma sostituire le parole *“di cui all'art. 17, comma 77”* con le parole *“della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) di cui al DPR 28 gennaio 2008, n. 27”*.

Al secondo comma sostituire la parola *“corso-concorso”* con la parola *“concorso”*.

Al terzo comma sostituire le parole *“dall'articolo 17, comma 77, della legge”* con le parole *“dall'art. 98 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.

Il 5 comma è sostituito dal presente:

“5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Le tre prove scritte sono articolate in due elaborati teorici e in una prova pratica. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, ordinamento e contabilità degli enti locali, tecnica normativa e tecniche di direzione. Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.”

Il comma 6 è sostituito dal presente:

“6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. Tutti coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 sono iscritti all'Albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto sono iscrivibili all'Albo anche gli abilitati rientranti nella maggiorazione del 30%.”

Il 7 comma è abrogato

Al comma 8 sostituire le parole *“dall'articolo 17, comma 80, della legge”* con le parole *“dall'art. 102 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.

RELAZIONE

È necessario provvedere con urgenza alla modifica dell'art. 13 del **D.P.R. 465/1997** nella parte che riguarda l'accesso in carriera dei Segretari Comunali.

Tali disposizioni, alla luce delle attuali mutate esigenze dell'Albo Nazionale, necessitano di interventi modificativi.

In particolare si riscontra una grossa carenza di organico di segretari comunali su tutto il territorio nazionale ed in particolar modo all'interno dell'Albo di alcune sezioni regionali, quali il Piemonte, la Sardegna, il Veneto, la Campania, il Molise, la Lombardia e l'Abruzzo, per sopperire alla quale si pone la necessità di dover incrementare le iscrizioni all'Albo.

Appare, pertanto, indispensabile realizzare una riforma che rappresenti una risposta, da una parte, alle esigenze di un Albo nazionale che deve garantire un'adeguata opportunità di scelta da parte dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia e, dall'altra, all'interesse pubblico sotteso all'economicità di spesa dell'azione amministrativa nella realizzazione di tale scopo.

Tali finalità ed interessi possono essere soddisfatti mediante la possibilità di iscrizione all'Albo di tutti coloro che abbiano positivamente superato tutte le fasi del corso-concorso e pertanto raggiunto una preparazione adeguata che è stata oggetto di valutazione da parte di una commissione altamente qualificata, nominata ad hoc.

Alla luce di quanto sopra, di fronte al superiore interesse pubblico di dotare l'albo di un sufficiente ed idoneo numero di iscritti, si rende necessario valorizzare le professionalità emerse da un corso qualificante ed altamente formativo, consentendo l'iscrizione all'Albo di tutti coloro che comunque abbiano raggiunto, al termine del corso, un punteggio minimo di sufficienza.

Occorre peraltro rilevare come, così operando, si eviterebbe la dispersione di potenziali alti funzionari da immettere nella Pubblica amministrazione dopo aver investito sugli stessi incenti risorse economiche e formative.

E' evidente, infatti, come si determinerebbe un notevole risparmio della spesa pubblica dal momento che per ogni partecipante al corso di formazione grava sull'amministrazione un costo di circa 50.000 euro.

Appare chiaro, dunque, come tale modifica attui pienamente i principi di efficacia, efficienza ed economicità rispettando, nel

contempo, l'inderogabile dettato costituzionale della scelta del personale mediante pubblico concorso.

Se si considera che tra i tre concorsi attualmente banditi ed in fase di espletamento potremmo teoricamente avere 210 idonei non iscrivibili, emerge una perdita di circa secca di circa 10 milioni e mezzo di euro. Una cifra letteralmente bruciata per il sistema autonomie e per l'intera pubblica amministrazione. Il dato appare ancora più paradossale alla luce della cronica carenza di segretari comunali ormai ridotti a meno di 3.800. I potenziali idonei rappresenterebbero circa il 6% del numero dei segretari in servizio ed in un momento di forte ricambio generazionale con circa 250 pensionamenti annui non è ipotizzabile rinunciare ad una risorsa così importante.

Alla luce di quanto sopra, in relazione alla modifica in oggetto, si rende necessaria la previsione di una norma da applicare anche alle procedure concorsuali ancora "in itinere".

ATTUALE VERSIONE	VERSIONE EMENDATA
<p style="text-align: center;">13. Accesso in carriera.</p> <p>1. Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.</p> <p>2. L'abilitazione di cui al comma 1 è rilasciata al termine del corso-concorso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni.</p> <p>3. Al corso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione, in relazione alle esigenze di immissione nell'albo stabilite dall'articolo 17, comma 77, della legge.</p> <p>4. Gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui valutazione può essere effettuata anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati. Le procedure di concorso sono espletate da apposite commissioni.</p> <p>5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale e/o diritto amministrativo, legislazione amministrativa, statale e/o regionale, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e/o diritto tributario e/o scienza delle finanze e diritto finanziario, ragioneria applicata agli enti locali, politica di bilancio e gestione delle risorse, tecnica normativa e tecniche di direzione. Determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.</p> <p>6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30%. Durante il corso sono previste, con cadenza semestrale, verifiche volte ad accertare l'apprendimento, con criteri stabiliti dagli organi della Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della legge. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. L'inclusione nella graduatoria dà diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale.</p> <p>7. Il consiglio nazionale di amministrazione</p>	<p style="text-align: center;">13. Accesso in carriera.</p> <p>1. Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) di cui al DPR 28 gennaio 2008, n. 27.</p> <p>2. L'abilitazione di cui al comma 1 è rilasciata al termine del corso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni.</p> <p>3. Al corso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione, in relazione alle esigenze di immissione nell'albo stabilite dall'art. 98 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>4. Gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui valutazione può essere effettuata anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati. Le procedure di concorso sono espletate da apposite commissioni.</p> <p>5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Le tre prove scritte sono articolate in due elaborati teorici e in una prova pratica. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, ordinamento e contabilità degli enti locali, tecnica normativa e tecniche di direzione. Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.</p> <p>6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. Tutti coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 sono iscritti all'Albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto sono iscrivibili all'Albo anche gli abilitati rientranti nella maggiorazione del</p>

<p>disciplina, inoltre, i casi di esclusione dal corso per mancato superamento della verifica semestrale di apprendimento prevista dal comma 6.</p> <p>8. Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico corrispondente alla prima fascia professionale in relazione alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.</p> <p>9. Il consiglio nazionale di amministrazione assegna alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria approvata e sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale delle singole sezioni regionali.</p> <p>10. La mancata accettazione della prima nomina comporta automaticamente la cancellazione dall'albo e la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal consiglio nazionale di amministrazione secondo le modalità dallo stesso stabilite.</p>	<p>30%.</p> <p>7. (ABROGATO)</p> <p>8. Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico corrispondente alla prima fascia professionale in relazione alle disponibilità del fondo di cui <i>all'articolo 102 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267</i>".</p> <p>9. Il consiglio nazionale di amministrazione assegna alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria approvata e sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale delle singole sezioni regionali.</p> <p>10. La mancata accettazione della prima nomina comporta automaticamente la cancellazione dall'albo e la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal consiglio nazionale di amministrazione secondo le modalità dallo stesso stabilite.</p>
--	---